

**Fabio Saitta**

**(Ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Catanzaro)**

**Commento all'art. 100 del codice del processo amministrativo**

Publicato sul Sito <http://www.giustizia-amministrativa.it/> il 29 luglio 2010

**Art. 100\***

**Appellabilità delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali**

*1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.*

**BIBLIOGRAFIA:** V. CAIANIELLO, *Manuale di diritto processuale amministrativo*, 3<sup>a</sup> ed., Torino, 2003; G.P. CALIFANO, *L'impugnazione della sentenza non definitiva*, Napoli, 1996; M.P. CHITI, *Osservazioni sul Titolo Terzo "Impugnazioni" della bozza di Codice del processo amministrativo* (Presentazione del Seminario su: «Il progetto del codice del processo amministrativo» - Firenze, 24 maggio 2010), [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it), 6/2010; C. CONSOLO, *Impugnazione immediata di una sentenza non definitiva e proseguimento del giudizio in primo grado*, RDC, 1979, II, 600 ss.; C.E. GALLO, *Art. 28 l. TAR*, A. ROMANO – R. VILLATA (a cura di), *Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa*, 3<sup>a</sup> ed., Padova 2009, 901 ss.; ID., *L'appellabilità del decreto cautelare presidenziale*, FA-CDS, 2009, 2615 ss.; G. LEONE, *Le impugnazioni nel processo amministrativo*, Napoli, 1988; M. NIGRO, *L'appello nel processo amministrativo*, Milano, 1960; ID., *Giustizia amministrativa*, 6<sup>a</sup> ed., a cura di E. Cardi e A. Nigro, Bologna, 2002; E. PICOZZA, *Il processo amministrativo*, Milano, 2008; S. RAIMONDI, *L'ordinamento della giustizia amministrativa in Sicilia. Privilegio e condanna*, Milano, 2010; N. RASCIO, *L'oggetto dell'appello civile*, Napoli, 1996; ANNA ROMANO, *Sull'impugnativa del diniego di accesso agli atti proposto in pendenza di giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 1, l. 21 luglio 2000 n. 205*, FA-CDS, 2002, 180 ss.; F. SAITTA, *La riserva d'appello nel processo amministrativo*, DP AMM, 2000, 363 ss.; ID., *L'appello*, B. SASSANI – R. VILLATA (a cura di), *Il processo davanti al giudice amministrativo*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2004, 491 ss.; N. SAITTA, *Sistema di giustizia amministrativa*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2009; S. SAMBATARO, *Preliminari di giustizia amministrativa*, II, Padova, 2008; S. SANTORO, *Il giudizio amministrativo di secondo grado*, FA, 1981, 2595 ss.; A. ZITO, *Le impugnazioni*, F.G. SCOCA (a cura di), *Giustizia amministrativa*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2006, 351 ss.

---

\* Contributo destinato al *Commentario al nuovo Codice del processo amministrativo*, a cura di A. Quaranta e V. Lopilato, Milano, Giuffrè, in corso di pubblicazione.

**SOMMARIO:** 1. Le pronunce appellabili. – 2. L'effetto traslativo dell'appello. – 3. La competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

1. *Le pronunce appellabili.*

La formula del primo inciso della disposizione in commento riproduce pressoché testualmente quella derivante dal combinato disposto dei primi due commi dell'art. 28 l. TAR [«Contro le sentenze medesime (*id est*, contro le sentenze dei tribunali amministrativi) è ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato], la quale aveva generato notevoli dubbi interpretativi. Si allude al fatto che, come notato dalla migliore dottrina (M. NIGRO, *Giustizia*), stando alla lettera della legge, si dovrebbe concludere che, nel processo amministrativo, sono appellabili tutte le sentenze – e soltanto le sentenze – del giudice di primo grado. Le cose – com'è noto – non stanno, invece, in questi termini, atteso, da un lato, che non tutte le sentenze sono davvero appellabili e, dall'altro, che sono appellabili anche pronunce diverse dalle sentenze. La nuova previsione codicistica, pertanto, conferma la connotazione dell'appello quale rimedio di carattere generale contro (pressoché tutte) le sentenze dei T.a.r. (M.P. CHITI), ma non risolve il problema dell'individuazione delle pronunce di primo grado effettivamente appellabili.

Ed allora, tenuto conto che presupposto o condizione dell'azione d'impugnazione, anche in appello, è la soccombenza (V. CAIANIELLO), deve ritenersi che possano essere appellate tutte le decisioni del giudice di primo grado che, a prescindere dalla loro qualificazione in termini di sentenza, hanno contenuto decisorio (A. ZITO) e, quindi, sono idonee a generare, appunto, una situazione di soccombenza. Sono certamente tali tutte le *sentenze definitive*, sia di rito che di merito, le quali, in quanto conclusive del giudizio di primo grado, non possono che formare oggetto di riesame da parte del Consiglio di Stato (N. SAITTA). Irrilevante, ai fini dell'appellabilità, è che si tratti di decisioni in forma semplificata: ancorché, nell'art. 74 del Codice, non sia stata riprodotta l'espressa previsione contenuta nel previgente art. 26, comma 6, l. TAR («Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze»), non vi sono, infatti, valide ragioni per ritenere che tali pronunce siano assoggettate ad un diverso regime impugnatorio.

Ma esistono anche *sentenze non definitive*, ossia che non pongono fine al processo di primo grado (E. PICOZZA), ma «decid[ono] solo su alcune delle questioni» (art. 36, comma 2, del Codice), hanno, quindi, contenuto (anche soltanto in parte) decisorio e vanno, conseguentemente, ritenute appellabili (sul tema, *amplius*, G.P. CALIFANO): in definitiva, sono appellabili le decisioni intese a definire, totalmente o parzialmente, la controversia (Cons. Stato, sez. IV, 1 ottobre 2007, n. 5047, *GIUR AMM*, 2007, I, 1406).

Tra le sentenze, è il caso, innanzitutto, di quelle *parziali*, che decidono definitivamente su una parte soltanto del merito e sono idonee a determinare una situazione di soccombenza, ancorché solo parziale (Cons. Stato, sez. IV, n. 5047/2007, cit.; CGAS, 28 marzo 1997, n. 4, *CS*, 1997, I, 415).

Per quanto attiene alle *sentenze interlocutorie*, che risolvono questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito (pronunciando su giurisdizione, ammissibilità, procedibilità, competenza), la loro appellabilità è ammessa «solo quando i motivi di gravame investano questioni in diritto che, pur presentando le caratteristiche di vere e proprie preliminari di rito, configurino tuttavia una “soccombenza teorica” dell'impugnativa e siano sorrette da un reale interesse ad appellare» (Cons. Stato, sez. IV, n. 5047/2007, cit., che esclude, pertanto, l'impugnabilità della sentenza che si limiti a disporre l'integrazione del contraddittorio e non è, pertanto, per sua natura in grado di pregiudicare la decisione della causa; sez. V, 28 dicembre 2006, n. 8067, *FA-CDS*, 2006, 3372; già prima, sez. VI, 3 dicembre 1983, n. 885, *CS*, 1983, I, 1362, secondo cui le decisioni interlocutorie sono appellabili solo per la parte in cui, esplicitamente o implicitamente, risolvono uno o più punti della controversia).

Per le medesime ragioni (A. ZITO), va tendenzialmente esclusa l'appellabilità delle *sentenze preparatorie* (Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 1999, n. 314, *CS*, 1999, I, 462; sez. IV, 13 febbraio

1996, n. 146, *FA*, 1996, 438), salva l'ipotesi in cui la disposizione ordinatoria intorno al processo non sia l'esito di un giudizio, come nel caso della sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (M. NIGRO, *Giustizia*), e di quelle *istruttorie*, che dispongono in ordine all'ammissione o meno di mezzi di prova e non danno luogo a giudicato [Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2000, n. 3212, *FA*, 2000, 2217; n. 314/1999, cit.; sez. V, 13 agosto 1996, n. 922 e 12 luglio 1996, n. 850, *CS*, 1996, I, 1177 e *GC*, 1997, I, 1133; sez. IV, 1 giugno 1982, n. 315, *CS*, 1982, I, 765; *contra*, T.a.r. Sicilia-Palermo, sez. I, 9 dicembre 2002, n. 4484, *FA-TAR*, 2002, 4132, secondo cui la sentenza con la quale è stata disposta la c.t.u. per la determinazione del danno subito dai ricorrenti dev'essere ricompresa nell'ambito di quelle che hanno carattere preliminare (cioè, risolvono questioni pregiudiziali o preliminari), contenuto decisorio ed attitudine a passare in giudicato, nonché a determinare il giudicato implicito ove non appellate].

Discorso a parte va fatto per le *sentenze rese nel giudizio di ottemperanza*, delle quali invero si dovrebbe, a stretto rigore, affermare la generale appellabilità in quanto chiudono un giudizio misto di cognizione e di esecuzione e talvolta concorrono addirittura a costituire il giudicato (M. NIGRO, *Giustizia*). Muovendo dallo stesso ordine di idee da cui è scaturita la regola della non appellabilità delle pronunce prive di contenuto decisorio, la giurisprudenza ha, invece, costantemente (almeno a far data da Cons. Stato, ad. plen., 29 gennaio 1980, n. 2, *FA*, 1980, I, 29) distinto tra le sentenze che contengano mere misure attuative del giudicato – le quali sono ritenute non appellabili salvo che non dettino statuizioni aberranti e comunque estranee all'ambito ed alla funzione propria del giudizio di ottemperanza (*ex plurimis*, Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2008, n. 2854, [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) – e quelle che risolvano o omettano di risolvere questioni di rito o attinenti alle condizioni dell'azione ovvero alla fondatezza del ricorso – le quali sono, invece, ritenute appellabili (per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2007, n. 5739 e 10 marzo 2004, n. 1167, *GI*, 2008, III, 751 e *FA-CDS*, 2004, 770). La distinzione, in effetti, non può dirsi del tutto campata in aria, ove si consideri che, nel dettare misure attuative, (non solo, ovviamente, il commissario *ad acta*, ma anche) il giudice esercita in realtà attività in luogo dell'amministrazione rimasta inerte, adottando, quindi, seppure in forme paraprocedurali, provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa, *ergo* non impugnabili in appello (S. SAMBATARO). Ciò non toglie che il Codice, che non accenna al problema nemmeno nella parte espressamente dedicata al giudizio di ottemperanza (Libro IV, Titolo I), abbia perso una ghiotta occasione per fare chiarezza sul punto una volta per tutte.

Alla luce della nuova disciplina del regolamento di competenza contenuta negli artt. 15 e 16 del Codice, deve, infine, ritenersi definitivamente escluso l'appello avverso la sentenza (ancorché la legge parlasse di «decisione in forma semplificata», sia la giurisprudenza che la dottrina ritenevano pacifico che la decisione del T.a.r. dovesse assumere la forma della sentenza: per i relativi riferimenti, nonché per alcuni rilievi critici su tale pregressa disciplina, sia consentito rinviare a F. SAITTA, *L'appello*) che, a norma del previgente art. 31, comma 5, l. TAR, il giudice di primo grado era tenuto a pronunciare ove rilevasse la manifesta infondatezza del regolamento di competenza.

Tra le pronunce appellabili diverse dalle sentenze vanno, in primo luogo, annoverate le *ordinanze cautelari*, la cui appellabilità, dopo una travagliata evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (su cui N. SAITTA e C.E. GALLO, *Art. 28 l. TAR*), era stata, infine, espressamente prevista dall'art. 21, u.c., l. TAR, ed è adesso confermata dall'art. 62 del Codice.

Vi sono, poi, alcuni tipi di pronuncia introdotti dalla l. n. 205/2000.

Si allude, innanzitutto, alle ordinanze del T.a.r. che decidono sull'opposizione proposta avverso i decreti presidenziali che dichiarano la rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere e la perenzione, ordinanze per le quali l'appello era espressamente previsto dall'art. 26, ultimo comma, l. TAR (N. SAITTA; A. ZITO) ed è adesso confermato dall'art. 85, comma 7, del Codice.

Vanno, altresì, considerate appellabili, in quanto aventi natura cautelare, le ordinanze-ingiunzione per il pagamento di somme *ex art. 186-ter c.p.c.*, contemplate dal previgente art. 21,

comma 7, l. TAR e adesso dall'art. 55, comma 1, del Codice (Cons. Stato, sez. V, ord. 21 ottobre 2003, n. 4490, CS, 2003, I, 2362; *contra*, M. NIGRO, *Giustizia*, che richiama sez. IV, ord. 15 maggio 2001, n. 2818, FI, 2002, III, 161), e quelle con cui si decide, in pendenza di ricorso, sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto prima dall'art. 21, comma 1, l. TAR e adesso dall'art. 116, comma 2, del Codice (Cons. Stato, sez. VI, 25 marzo 2004, n. 1629 e 10 ottobre 2002, n. 5450, CS, 2004, I, 688 e 2002, I, 2206; *contra*, ord. 22 gennaio 2002, n. 403, FA-CDS, 2002, 179, con nota di ANNA ROMANO, secondo cui tale ordinanza ha natura istruttoria; da ultimo, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4068, [www.lexitalia.it](http://www.lexitalia.it), n. 7-8/2010, ha distinto tra le ordinanze che si pronunciano sul ricorso accogliendolo o respingendolo in relazione ai presupposti inerenti all'accesso in quanto tale e quelle che respingono il ricorso stesso perché ritengono i documenti richiesti non utili ai fini del giudizio in corso, affermando che soltanto le prime hanno natura decisoria e sono, pertanto, appellabili, mentre le seconde hanno natura meramente istruttoria e non sono, quindi, appellabili autonomamente; assolutamente pacifica è, ovviamente, l'appellabilità delle sentenze di primo grado in materia d'accesso: Cons. Stato, sez. VI, 1 aprile 2009, n. 2059, [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).

Infine, l'appellabilità del decreto con cui il presidente del T.a.r. si pronuncia sull'istanza di misure cautelari provvisorie, già esclusa dalla giurisprudenza (*ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2000, n. 5602, GI, 2001, 615; v., però, sez. V, decr. 18 settembre 2009, n. 4628, FA-CDS, 2009, 2614, con nota di C.E. GALLO, *L'appellabilità*, secondo cui tale decreto è appellabile se sussistono motivi di estrema gravità ed urgenza che non consentano di attendere la camera di consiglio per l'esame dell'istanza cautelare), è adesso espressamente vietata dall'art. 56, comma 2, del Codice.

## 2. L'effetto traslativo dell'appello.

Poiché il differimento dell'appello avverso le sentenze non definitive (appellabili), adesso espressamente contemplato dall'art. 103 del Codice, costituisce una mera facoltà della parte legittimata, le anzidette sentenze possono comunque essere impugnate immediatamente, nel qual caso si pone il problema attinente alla facoltà del giudice d'appello, adito per l'impugnazione della sentenza non definitiva, di superare i confini dalla stessa tracciati, spaziando sull'intero ambito della controversia.

Prim'ancora dell'istituzione dei T.a.r., autorevole dottrina, battezzato tale fenomeno – invero, non molto frequente nella realtà (V. CAIANIELLO lo ritiene addirittura «un'ipotesi di scuola») – «effetto traslativo», aveva escluso che il problema anzidetto potesse essere risolto (in senso negativo) in virtù dell'art. 356, comma 2, c.p.c. («Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione»), che, oltre a recare un divieto la cui portata è controversa anche con riguardo al processo civile (sembra corretto, tuttavia, ritenere che la norma escluda dal giudizio civile d'appello tutte le questioni non decise nella sentenza non definitiva impugnata, delle quali rimane perciò investito unicamente il giudice *a quo*: N. RASCIO), comporta un limite alla funzione rinnovatoria del gravame e non è, quindi, applicabile al di fuori dello specifico sistema processuale per il quale è stato concepito (M. NIGRO, *L'appello*). Da qui il convincimento che, nel processo amministrativo, con riguardo al quale la legge è muta, sia applicabile soltanto il primo limite del doppio grado di giurisdizione desumibile dal succitato art. 356, comma 2 – cioè, l'inammissibilità del sindacato delle scelte istruttorie compiute dal primo giudice – e non il secondo – cioè, il divieto, per il giudice d'appello, di interloquire anche sulla scelta base riguardo la necessità di istruttoria (M. NIGRO, *L'appello*). In conclusione, secondo questa tesi, confermata anche alla luce della l. TAR, il Consiglio di Stato, confermi o meno la sentenza non definitiva immediatamente appellata, non può ritenere la causa e provvedere alla sua istruzione, ma, qualora ritenga la causa stessa matura per la

decisione conclusiva (a prescindere dal fatto che concordi con il primo giudice sulla soluzione data alla questione già decisa), ben può sindacare la scelta base compiuta dal T.a.r., correggere l'errore da questo commesso nel non decidere completamente la causa pur avendo gli elementi per farlo e decidere lui l'intera controversia (M. NIGRO, *Giustizia*; adesivamente, S. SANTORO).

Più recentemente, in parziale dissenso rispetto a tale impostazione, secondo la quale «[s]embra ovvio che l'effetto si produce solo se vi sia domanda espressa di una delle parti, nella forma dell'appello (principale o incidentale)» (M. NIGRO, *Giustizia*), è stato affermato che, alla luce dell'art. 35, comma 3, l. TAR, deve ritenersi che, affinché il Consiglio di Stato possa decidere sulla controversia, anziché disporre il rinvio della causa al T.a.r., non occorra un'apposita domanda delle parti, essendo la stessa «insita nella stessa richiesta di voler considerare erronea la parzialità o la interlocutorietà della pronuncia»; richiesta la quale investe il giudice d'appello della potestà di decidere la controversia in luogo del primo giudice, il cui potere si è consumato con la prima pronuncia (V. CAIANIELLO, il quale aggiunge che, in caso di rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza non definitiva, il giudizio prosegue inevitabilmente innanzi al T.a.r., che non può essere spogliato dalla controversia; in argomento, anche C. CONSOLO).

Nelle more dell'impugnazione della sentenza non definitiva e, soprattutto, in assenza di sospensione della stessa da parte del Consiglio di Stato, sarebbe opportuno che, per evitare contrasto di pronunce, quest'ultimo soprassedesse in via di fatto (se non addirittura sospendendo il processo di secondo grado) dal pronunciarsi sull'appello, così da riunirlo a quello che verrà proposto avverso la sentenza definitiva: suggerimento pragmatico (pur avversato da G. LEONE) che mira ad evitare, in radice, che si verifichino le condizioni cui è subordinata l'operatività dell'effetto traslativo.

### *3. La competenza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana.*

Com'è noto, il sistema del doppio grado di giurisdizione presenta una particolarità in relazione alla Regione siciliana: in questo caso, infatti, il giudice di secondo grado è il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (A. ZITO).

Non essendo certo questa la sede idonea per ricostruire, anche soltanto per sommi capi, la vicenda dell'attuazione legislativa dell'art. 125, comma 2, Cost. con riferimento alla problematica che la stessa poneva in relazione alla Regione siciliana né per affrontare l'irrisolto problema della composizione del Consiglio di Giustizia amministrativa (su entrambi i punti, *amplius*, RAIMONDI), ci si limita a rammentare che già l'art. 40, comma 2, l. TAR stabiliva che l'appello avverso le sentenze del neoistituito T.a.r. per la Sicilia sarebbe stato «portato al Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana». Va, altresì, rammentato che la competenza generale di tale organo su tutti gli appelli avverso le sentenze del T.a.r. per la Sicilia era stata confermata in via giurisprudenziale anche dopo che, dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 1 del succitato art. 40 (CCost., 12 marzo 1975, n. 61, *G COST*, 1975, 725), l'anzidetto tribunale era divenuto, come tutti gli altri T.a.r., organo con competenza generale di primo grado (CGAS, 27 giugno 1978, n. 148, *CS*, 1978, I, 1284; Cons. Stato, ad. plen., 4 luglio 1978, n. 21, *ibidem*, 940): anche nel prosieguo, in sostanza, tutte le sentenze del T.a.r. per la Sicilia, «senza esclusione alcuna», sono state appellabili innanzi al Consiglio di Giustizia amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 1998, n. 256, *CS*, 1998, I, 425).

Trattasi, peraltro, di competenza funzionale inderogabile, con conseguente inammissibilità dell'appello avverso una sentenza del T.a.r. per la Sicilia che sia proposto innanzi al Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 103, *CS*, 1990, I, 175).

Ciò non significa, tuttavia, che sia inibito al legislatore configurare ipotesi di competenza funzionale del T.a.r. per il Lazio, con conseguente sottrazione al Consiglio di Giustizia amministrativa del secondo grado su giudizi che altrimenti sarebbero stati in primo grado di competenza del T.a.r. per la Sicilia (come adombrato da quest'ultimo, sez. I, ord. 30 maggio 1991, n. 74, *FI*, 1992, III, 340, con riferimento ai ricorsi dei magistrati ordinari contro le deliberazioni del

C.S.M.): è stato, infatti, escluso che siffatta attribuzione di competenza funzionale contrasti con l'art. 125, comma 2, Cost. e/o con l'art. 23 r.d.lg. 15 maggio 1946, n. 455 (Statuto della Regione siciliana), il quale, stabilendo che gli organi giurisdizionali centrali debbano avere in Sicilia le sezioni per gli affari concernenti la Regione, non implica affatto – ed anzi, esclude – che il Consiglio di Giustizia amministrativa sia competente a conoscere ogni tipo di controversia (Ccost., 22 aprile 1992, n. 189, *G COST*, 1992, 1394).

La previsione legislativa in commento generava, semmai, qualche anomalia con riguardo al regolamento di competenza. Com'è noto, infatti, al Consiglio di Giustizia amministrativa non può riconoscersi la funzione di giudice della competenza territoriale e funzionale tra il T.a.r. per la Sicilia e gli altri T.a.r. (Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 1992, n. 543, *GC*, 1992, I, 2569), sicchè chi intenda far valere l'incompetenza territoriale del T.a.r. per la Sicilia deve richiedere il regolamento di competenza al Consiglio di Stato, che è l'unico organo che può intervenire a regolare la competenza dei diversi T.a.r. distribuiti sul territorio nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3080 e 22 aprile 1996, n. 532, *FA-CDS*, 2004, 1372 e *FA*, 1996, 1180). Stando così le cose, a norma del previgente art. 31, comma 5, l. TAR, si poteva verificare un'ipotesi quantomeno curiosa: che, in caso di accoglimento, da parte del Consiglio di Giustizia amministrativa, dell'appello avverso una decisione del T.a.r. per la Sicilia che avesse dichiarato la manifesta infondatezza di un'istanza di regolamento di competenza (in ordine all'appellabilità di tale «decisione semplificata» la giurisprudenza si era presto mostrata unanime: *ex multis*, *CGAS*, 12 aprile 2002, n. 192, *CS*, 2002, I, 930; Cons. Stato, sez. VI, 6 marzo 2002, n. 1375, *ibidem*, 548; sez. IV, 12 luglio 2001, n. 3899, *ivi*, 2001, I, 1636), la causa venisse rinviata al suddetto T.a.r. per una nuova delibazione e successivamente trasmessa al Consiglio di Stato, essendo il Consiglio di Giustizia amministrativa – ripetesi – giudice d'appello, ma non della competenza (Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 2005, n. 6940, [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)). Una siffatta eventualità, però, non può più verificarsi alla luce della nuova disciplina del regolamento di competenza prevista dagli artt. 15 e 16 del Codice.

FABIO SAITTA

---